

## **Dati informativi concernenti la legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### **1. Procedimento di formazione**

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 28 marzo 2019, dove ha acquisito il n. 432 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Ciambetti, Fabiano Barbisan, Brescacin, Colman, Gidoni, Sandonà, Finco, Dalla Libera, Villanova, Ferrari, Zottis, Salemi, Bartelle, Ruzzante, Montagnoli, Baldin, Scarabel e Negro;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 8 gennaio 2020;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alberto Villanova, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 gennaio 2020, n. 4.

### **2. Relazione al Consiglio regionale**

- Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alberto Villanova, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

dal 1987 il Consiglio di Europa ha promosso il riconoscimento dei cammini quali itinerari culturali di interesse europeo, recuperando all’attenzione collettiva, e alla fruizione diffusa, quelle vie di comunicazione che nell’antichità hanno storicamente collegato luoghi e comunità per una finalità comune.

Il crescente numero di persone che percorrono i cammini italiani ha fatto del cammino un fenomeno sociale in espansione e, in ambito turistico, la scelta del cammino da percorrere costituisce il motivo per il quale scegliere una destinazione di viaggio.

I cammini sono quindi diventati attrattori turistici a tutti gli effetti rappresentando una nuova modalità di fruire il territorio ed il paesaggio con le sue ricchezze architettoniche e culturali, secondo il principio della mobilità dolce.

Con la presente proposta di legge si vuole introdurre una disciplina per il riconoscimento, ai fini della valorizzazione e promozione turistica, di ulteriori cammini rispetto a quelli per cui si stanno realizzando i processi di riconoscimento dello status di itinerario culturale di interesse del Consiglio di Europa, nella convinzione che un ampliamento dell’offerta di queste particolari esperienze possa costituire una nuova attrattiva turistica e culturale.

Il cosiddetto turismo lento potrà creare nuove destinazioni grazie al contributo, e necessaria sinergia, tra enti locali e tutti i soggetti pubblici e privati interessati che operano lungo il percorso.

Ciò sarà certamente in grado di stimolare l’economia anche di piccoli borghi e piccoli comuni, altrimenti destinati all’abbandono, creando così nuove opportunità di lavoro per i giovani e per le attività economiche esistenti.

Il progetto di legge, composto da nove articoli, è finalizzato a costituire una rete regionale dei cammini ed individua quali soggetti gestori gli enti locali, gli enti gestori delle aree protette naturali regionali, gli enti parco regionali e nazionali, le associazioni pro loco, i gruppi di azione locale, le associazioni rappresentative del settore turistico e culturale, gli enti religiosi, le organizzazioni di gestione della destinazione e infine i consorzi di gestione costituiti fra tali soggetti. Alla Giunta regionale è demandato il compito di riconoscere, dopo averne definito le modalità, i cammini locali di interesse regionale addivenendo alla creazione di un vero e proprio Registro della Rete dei Cammini Veneti, da promuovere nell’ambito degli strumenti di programmazione e promozione turistica regionale, tenuto e aggiornato con le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale è pubblicato in apposita sezione del sito web istituzionale della Regione o con altre modalità telematiche.

Sulla proposta di legge la Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 8 gennaio 2020, ha espresso all’unanimità (presenti il presidente Villanova del Gruppo consiliare Zaia Presidente, i consiglieri Colman e Corsi del Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord, il consigliere Dalla Libera del Gruppo consiliare Veneti Uniti, le consigliere Zottis e Salemi del Gruppo consiliare Partito Democratico, i consiglieri Baldin e Scarabel del Gruppo consiliare Movimento 5 stelle, la consigliera Negro del Gruppo consiliare Veneto Cuore Autonomo e il consigliere Ferrari del Gruppo consiliare Civica per il Veneto) parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.”.

### **3. Note agli articoli**

#### **Nota all'articolo 3**

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 11/2013 è il seguente:

“Art. 9 - Destinazioni turistiche.

1. La Regione del Veneto riconosce, valorizza e favorisce il governo delle destinazioni turistiche così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c). A tal fine la Giunta regionale riconosce per ciascuna destinazione turistica un'unica organizzazione della gestione.

2. Ciascuna organizzazione di gestione della destinazione opererà secondo le moderne forme di presidio delle destinazioni per creare sinergie e forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo delle stesse e nello sviluppo dei prodotti turistici, al fine di un rafforzamento del sistema di offerta e per la gestione unitaria delle funzioni di informazione, accoglienza turistica, promozione e commercializzazione dei prodotti turistici della destinazione, nel rispetto della normativa e della programmazione regionale.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, criteri e parametri per la costituzione delle organizzazioni di gestione della destinazione turistica. La Giunta regionale, tenuto conto del necessario raccordo con i sistemi turistici tematici di cui all'articolo 11, favorisce l'istituzione delle organizzazioni di gestione delle destinazioni anche attraverso confronti con gli enti locali e camerali e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore.”.

#### **4. Struttura di riferimento**

Direzione turismo